



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia
AREA TECNICA LL.PP.

**REGISTRO
INTERNO
N° 108
del 01/10/2021**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Utilizzo presso il comune di Acquaro del dipendente provinciale Ing. Maria Giovanna Conocchiella. Utilizzazione temporanea ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della Legge n. 311/2004. Impegno di Spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventuno il giorno 01 del mese di Ottobre nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 23.09.2020, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Michele Gagliardi, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica LL.PP.;

CONSIDERATO

- che la dotazione organica del personale in servizio del Comune di Acquaro si presenta sottodotata, poiché nonostante i numerosi pensionamenti non si è proceduto alla copertura dei posti resisi vacanti, a causa delle normative limitative in materia di assunzione di personale;

CONSIDERATI i complessi e numerosi adempimenti cui deve far quotidianamente fronte l'ufficio TECNICO e le continue novità normative per le quali risulta necessario un continuo aggiornamento;

DATO ATTO che il servizio riguardante l'area tecnica è da considerarsi fondamentale ai sensi dell'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122 e modificato anche dalla legge 135/2012;

CONSIDERATO che deve essere garantita la continuità e regolarità dei Servizi in capo alla struttura per assicurare la funzionalità dell'Ente oltre che il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO CHE le competenze dell'ufficio TECNICO sono complessivamente tali che il Responsabile, in assenza di idoneo supporto, non riesce a garantire l'espletamento delle attività richieste, anche alla luce delle nuove incombenze previste dal continuo evolversi della normativa in materia;

RICHIAMATE

- la nota del 14/09/2021 protocollo n. 2666, con cui il Sindaco di Acquaro richiedeva all'Amministrazione provinciale la disponibilità all'utilizzo della dipendente Conocchiella Maria Giovanna per 9 ore settimanali al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, fino al 31/12/2021;
- la determina del Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia n.1075 del 17/09/2021, con la quale si autorizzava l'utilizzo della dipendente Conocchiella Maria Giovanna per nove ore settimanali al di fuori dell'orario di servizio ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 fino al 31/12/2021;

RICHIAMATI:

- l'articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001;

- l'articolo 1, comma 557 della legge n. 311/2004;

CONSIDERATO che l'incarico a scavalco, al di fuori dell'orario di servizio, da conferire con il presente atto trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della finanziaria per il 2005, Legge 311/04, ai sensi del quale: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza”*;

ATTESO che la disposizione surrichiamata, come si evince dal parere del 25/05/2005 reso dal CDS sez. I^a N. 2141/05 su richiesta del Ministero dell'Interno, traduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53 comma 1° del D. Lgs. n. 165/01 e si atteggia come normativa speciale derogando al principio di esclusività e al divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno;

DATO ATTO CHE

- l'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, prescrive che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- che la legge 114/2014 (articolo 11, comma 4bis) ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006. Anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- per le amministrazioni che nel 2009 non abbiano sostenuto spese per lavoro flessibile il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per la stessa finalità nel triennio 2007 – 2009;
- la spesa media sostenuta dal Comune di Acquaro nel triennio di riferimento è modestissima e finisce con l'escludere del tutto la possibilità di avvalersi di contratti di lavoro flessibile, penalizzando di fatto l'Ente che essendo virtuoso, aveva limitato al minimo l'utilizzo dei contratti a tempo determinato;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti- Sezione Autonomie, espresso nella sentenza n.1/2017 che consente, in assenza di spesa storica, di definire, sulla base delle effettive esigenze strettamente necessarie un nuovo limite di spesa che dovrà essere poi rispettato anche per gli anni futuri;

CONSIDERATO che:

la Sezione della Autonomie, quindi, nella deliberazione n. 1/2017 legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007 – 2009, purché con motivato provvedimento si proceda a effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del DLgs 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale;

la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi;

RICHIAMATA la recentissima deliberazione n. 3/2018/PAR della Corte dei Conti – Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia la quale ha sostenuto che nel caso in cui la spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile o a tempo determinato sia irrisoria sia possibile l'applicazione, al caso di specie, del sopra riportato principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie con deliberazione 1/SEZAUT/2017, ritenendo che *“sarebbe difficile ipotizzare una ragionevole lettura della norma che impedendo il ricorso a forme di flessibilità necessarie a garantire i servizi essenziali agli Enti che nell'anno o nel triennio considerati non avessero speso somme considerevoli di fatto andasse a sanzionare proprio gli Enti che in passato avevano mantenuto un comportamento più virtuoso”*. *“Particolare attenzione, in questo contesto, meritano gli enti di minori dimensioni, che, per l'esiguità delle risorse umane a disposizione, risultano particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile (si pensi, ad es., all'ipotesi di un congedo per maternità), cui non riescono a far*

fronte attraverso rimedi gestionali alternativi, con conseguente rischio di compromissione delle funzioni o dei servizi di natura essenziale”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/Sezione Autonomie/2018 del 24/07/2018 ad oggetto “APPLICABILITÀ DELL’ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. N. 78/2010 AGLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO SOSTENUTO SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE, NEL 2009 O NEL TRIENNIO 2007/2009 PER IMPORTI IRRISORI INIDONEI A COSTITUIRE PARAMETRO DI RIFERIMENTO ASSUNZIONALE., laddove si legge: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”;*

RITENUTO pertanto applicarsi tale principio di diritto al caso in esame, trattandosi oltre tutto di un servizio essenziale;

RICHIAMATA la delibera di giunta N. 66 del 27/09/2021 avente ad oggetto “Utilizzo presso il comune di Acquaro del dipendente provinciale Ing. Maria Conocchiella. Utilizzazione temporanea ai sensi dell’articolo 1 comma 557 della Legge n. 311/2004” con la quale tra l’altro è stato approvato lo schema di convenzione;

RITENUTO OPPORTUNO per quanto attiene alla retribuzione corrispondere al dipendente utilizzato il trattamento economico della categoria e posizione economica di appartenenza (D7) rapportata all’orario di lavoro e corresponsione degli oneri contributivi previdenziali;

ATTESO

- che sono comunque rispettati i vincoli derivanti dalla normativa in materia di durata massima dell’orario di lavoro previsto dall’art. 4 del D. Lgs.vo n. 66/03;
- che sono rispettati i limiti in materia di contenimento di spese del personale;

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare il dipendente in argomento fino al 31/12/2021 per numero 9 ore settimanali al di fuori dell’orario di servizio;

RILEVATO che la spesa derivante da tale deliberazione è inferiore al parametro finanziario fissato con delibera di G.C. n. 6/2019 e n. 54/2019, relativamente al servizio interessato e con riferimento all’applicazione dell’istituto normato dall’articolo 1 comma 557 della Legge n. 311/04;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

Per le motivazioni contenute in epigrafe, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:

- **DI PRENDERE ATTO** dello schema di convenzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 66 del 27/09/2021 per l’utilizzo temporaneo ai sensi dell’articolo 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, presso il comune di Acquaro, del dipendente provinciale Ing. Maria Giovanna Conocchiella;

- **DI IMPEGNARE** la somma secondo il trattamento economico della categoria e posizione economica di appartenenza (D7) rapportata all'orario di lavoro, nonché gli oneri contributivi, sull'apposito capitolo di bilancio dedicato al personale;
- **DI DARE ATTO** che le clausole sono quelle contenute nella convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale N. 66 del 27/09/2021;
- **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando l'assunzione di impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 comma 4), del D.Lgs.n° 267 del 18 Agosto 2000;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale e sulla sezione Amministrazione trasparenza settore consulenza e collaboratori.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-LL.PP.
F.to Arch. Michele Gagliardi

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:

☒ **PARERE FAVOREVOLE**

☐ **PARERE NON FAVOREVOLE**, per le seguenti motivazioni _____;

Data

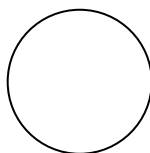
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott. Bruno Iorfida

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott. Bruno Iorfida

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.